



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO, TRAMITE PROGRESSIONE DI PERSONALE INTERNO, DI UNA UNITÀ DI EX CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 (OGGI AREA “ISTRUTTORI”), PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI SPECIALISTICI E DI RETE”, AI SENSI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI POTENZA IN ESITO ALLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2977/2022 R.G. - PROVVEDIMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, mediante accorpamento delle preesistenti Camere di commercio di Potenza e di Matera;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 5 comma 2 in base al quale le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione ove previsti;
- il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 e, in particolare, l’art. 3 comma 9-bis introdotto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 145 del 30/12/2018;
- il vigente Statuto della Camera di commercio della Basilicata;
- la delibera di Giunta n. 41 del 30 giugno 2022, di adozione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024”;
- l’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;



- il “Regolamento sulle modalità di acquisizione delle risorse umane da parte della Camera di commercio della Basilicata”, come integrato dal Consiglio con delibera n. 5 del 29 settembre 2022 con il Titolo IV denominato “Procedure comparative per progressione tra categorie”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 153 del 24 ottobre 2022 con cui, in base alle norme e provvedimenti sopra richiamati, veniva avviata una selezione per il reclutamento, tramite progressione di personale interno, di una unità di categoria C, posizione economica C1, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, (oggi area “Istruttori”) profilo professionale “Assistente servizi specialistici e di rete”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 178 del 29 novembre 2022 con cui, tra l’altro:
 - ✓ si dichiarava, prudenzialmente, ammissibile con riserva la domanda di partecipazione alla selezione pervenuta dal candidato identificato col numero di matricola 240017;
 - ✓ si ammetteva, pertanto, con riserva alla selezione il candidato identificato col numero di matricola 240017;
 - ✓ ci si avvaleva della facoltà di sospendere il procedimento per ragioni di economia degli atti in presenza di un unico candidato ammesso con riserva, rinviando le successive determinazioni all’esito del ricorso al Tribunale del Lavoro di Potenza che il candidato identificato col numero di matricola 240017, unico ammesso con riserva, dichiarava di aver depositato in data 22/11/2022.

DATO ATTO CHE:

- effettivamente, con ricorso depositato il 23/11/2022 e ritualmente notificato il 13/12/2022 il candidato identificato col numero di matricola 240017 produceva ricorso al Giudice del Lavoro di Potenza per ottenere:
 - ✓ la dichiarazione di illegittimità e/o di infondatezza di sanzione disciplinare irrogata, annullandola;
 - ✓ la condanna dell’Ente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 18.215,00 o di quella somma maggiore o minore che fosse risultata in corso di causa, anche a mezzo CTU od in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni “*in seguito ad una fattispecie di illecito complessa, caratterizzata da più comportamenti colposamente illegittimi ed umilianti*”, come nel ricorso affermato;
 - ✓ la condanna dell’Ente al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al difensore antistatario;
- il Giudice del Lavoro fissava l’udienza di discussione il 16/03/2023, con onere da parte dell’Ente di costituzione in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza stessa;



- la Camera di commercio della Basilicata si costituiva ritualmente in giudizio per far valere le proprie ragioni;
- all'udienza del 24/02/2026 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, con ampia motivazione favorevole all'Ente che evidenzia l'assenza di qualsiasi "fattispecie di illecito" e di qualsiasi "comportamento colposamente illegittimo ed umiliante" e che, quindi, conferma il corretto operato dell'Amministrazione, rigettava il ricorso;
- il Funzionario della Cancelleria del lavoro presso il Tribunale di Potenza, su richiesta del difensore dell'Ente, visto il registro Sicid in uso all'Ufficio e visto l'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ha certificato che avverso l'anzidetta sentenza, notificata il 26/02/2026, non risulta proposta impugnazione.

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell'art. 324 del codice di procedura civile la sentenza è passata in giudicato e ricorrono pertanto i presupposti per poter sciogliere la riserva precedentemente formulata, dichiarando definitivamente non ammissibile la domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, pervenuta dal candidato identificato col numero di matricola 240017, e assumere quindi i provvedimenti conseguenti.

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal Responsabile dell'attuale Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali".

Alla luce della normativa riportata e vigente

DETERMINA

- 1) di dichiarare non ammissibile la domanda di partecipazione alla selezione di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 153 del 24 ottobre 2022 per il reclutamento, tramite progressione di personale interno, di una unità di categoria C, posizione economica C1 (oggi area "Istruttori"), profilo professionale "Assistente servizi specialistici e di rete" pervenuta dal candidato identificato col numero di matricola 240017;
- 2) di escludere definitivamente, pertanto, dalla selezione il candidato identificato col numero di matricola 240017;
- 3) di dichiarare conseguentemente deserta, per assenza di candidati ammessi, la procedura di valutazione comparativa della selezione per il reclutamento, tramite progressione di personale interno, di una unità di categoria C, posizione economica C1, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, (oggi area "Istruttori") profilo professionale "Assistente servizi specialistici e di rete" di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 153 del 24 ottobre 2022;



- 4) di rimettere alla Giunta le determinazioni concernenti la copertura del posto vacante in dotazione organica, in revisione delle decisioni assunte con delibera n. 41 del 30 giugno 2022 in sede di adozione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024”;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, quale notifica ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 10 dell’avviso di selezione.

Il Segretario Generale
Avv. Patrick Suglia

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.